

STATUTO DELL'ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI ^(*)

I - COSTITUZIONE DELL'ACCADEMIA

Articolo 1

1. L'Accademia Nazionale dei Lincei, istituzione di alta cultura, con sede in Roma, ai sensi dell'art. 33 della Costituzione, si dà i propri ordinamenti e assolve i compiti istituzionali nell'osservanza delle leggi dello Stato e nei limiti da queste stabiliti.
2. L'Accademia Nazionale dei Lincei è costituita dalle Socie e dai Soci e tale composizione associativa ne caratterizza la struttura e l'attività.
3. Essa ha lo scopo di promuovere, coordinare, integrare e diffondere le conoscenze scientifiche nelle loro più elevate espressioni nel quadro dell'unità e universalità della cultura.
4. L'Accademia si compone di due Classi: l'una delle Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali, l'altra delle Scienze Morali, Storiche e Filologiche.
- 4-bis. Considerata l'importanza della multidisciplinarietà e l'utilità del collegamento culturale tra Classi, Categorie e Sezioni per discutere e proporre documenti o risoluzioni d'interesse scientifico e sociale, l'Accademia si articola anche in Commissioni permanenti o temporanee.
5. Il patrimonio dell'Accademia è costituito da beni immobili, collezioni librerie e altri beni mobili.
6. L'attività dell'Accademia si ispira, per quanto compatibile con la sua natura di ente pubblico di alta cultura rientrante nella previsione della legge n. 70/1975 e successive modifiche e integrazioni, ai principi di distinzione fra attività di indirizzo e gestione di cui al decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, di gestione basata sulla programmazione previa definizione degli obiettivi, sulla verifica periodica dei risultati conseguiti rispetto agli indirizzi prefissati.
7. L'Accademia può dotarsi, nel rispetto della propria specificità, di un sistema di controlli interni che tenga conto dei principi di cui al decreto legislativo n. 286/1999 e successive modifiche e integrazioni.
8. L'Accademia può dotarsi altresì di un sistema di contabilità economico-patrimoniale, adottando regolamenti di contabilità ispirati a principi civilistici e recanti, ove necessario,

^(*) Modificato dall'Assemblea delle Classi Riunite in data 10 aprile e 13 novembre 2025 e approvato con Decreto del Ministro della Cultura n. 499 del 23 dicembre 2025

deroghe, anche in materia contrattuale, alle disposizioni in materia di amministrazione e contabilità degli enti pubblici non economici.

Articolo 2

1. Ai fini di cui all'articolo precedente, l'Accademia tiene Assemblee e Adunanze delle Classi Riunite o delle singole Classi, organizza congressi, conferenze, convegni e seminari nazionali e internazionali; partecipa con le proprie Socie e i propri Soci ad analoghe manifestazioni italiane e straniere e può assumere la rappresentanza anche internazionale di consimili Istituzioni culturali; promuove e realizza attività e missioni di ricerca; conferisce premi e borse di studio; pubblica i resoconti delle proprie tornate e le note e memorie in esse presentate nonché gli atti dei congressi, convegni e seminari e di altre iniziative da essa promosse.
2. Fornisce - su richiesta e anche di sua iniziativa - pareri ai pubblici poteri nei campi di propria competenza; eventualmente formula proposte.
3. Al fine di pervenire ad economie di spesa, l'Accademia potrà, su base convenzionale, acquisire, sviluppare e gestire, in comune con altri istituti culturali, attività di supporto e servizio.
4. Svolge, nella continuità della sua tradizione, ogni altra attività utile allo scopo. Per l'attuazione delle proprie finalità, l'Accademia può accogliere lasciti, donazioni e istituire fondazioni.

Articolo 3

1. La Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali e la Classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche sono costituite, rispettivamente, di massimo centoventi Soci/e nazionali, massimo centoventi Soci/e corrispondenti e massimo centoventi Soci/e stranieri.
2. La loro ripartizione in Categorie, la eventuale suddivisione delle Categorie in Sezioni e la determinazione del numero dei Soci/e di ciascuna Categoria e di ciascuna Sezione sono effettuate secondo le indicazioni del Regolamento accademico.

Articolo 4

1. Ove il/la Socio/a nazionale o straniero/a o corrispondente lo domandi o lo consenta, può la Classe cui appartiene concedergli od offrirgli il passaggio o il ritorno da una ad altra Categoria, purché il numero dei Soci/e nazionali componenti ciascuna Categoria rimanga inalterato.

2. Le Socie e i Soci stranieri che abbiano residenza stabile in Italia possono, con deliberazione dell'Assemblea delle Classi Riunite, essere equiparati alle Socie e ai Soci nazionali.
3. Sempre con deliberazione delle Classi Riunite, le Socie e i Soci nazionali che si siano trasferiti all'estero da oltre tre anni possono essere ascritti alle rispettive Categorie o Sezioni in soprannumero. Essi/e conservano tutti i diritti delle Socie e dei Soci nazionali.
4. Quando tra i/le Soci/e nazionali e i/le Soci/e stranieri/e si verifica la presenza di componenti che abbiano superato l'ottantesimo anno di età, si procederà alla nomina di nuovi Soci/e nazionali e stranieri/e in numero non superiore a quello dei Soci/e che hanno superato la suddetta età. La nomina è subordinata alla condizione che non vengano mai oltrepassati i limiti massimi di centoventi Soci/e nazionali e stranieri/e per ogni Classe. Le proposte di nomina spettano alle Categorie nelle quali si riscontra, secondo l'ordine di maggiore anzianità anagrafica dei/delle Soci/e nazionali o stranieri/e di ciascuna Classe, la presenza di appartenenti che abbiano superato l'ottantesimo anno di età. Le nomine avranno luogo secondo le procedure ordinarie.
5. Quando fra i/le Soci/e corrispondenti si verifichi la presenza di componenti che abbiano superato il settantesimo anno di età, si procederà alla nomina di nuovi/e Soci/e corrispondenti in numero non superiore a quello dei Soci/e che abbiano superato la suddetta età. La nomina è subordinata alla condizione che non venga mai oltrepassato il limite massimo di centoventi Soci/e corrispondenti per ogni Classe. Le proposte di nomina spettano alle Categorie nelle quali si riscontra, secondo l'ordine di maggiore anzianità anagrafica dei/delle Soci/e corrispondenti di ciascuna Classe, la presenza di appartenenti che abbiano superato il settantesimo anno di età. Le nomine avranno luogo secondo le procedure ordinarie.
6. Il limite massimo dei/delle Soci/e nazionali sia della Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali che della Classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche è pari a 108 Soci/e nel 2023, a 111 nel 2024; questo numero verrà aumentato di tre unità ogni anno fino ad arrivare a 120 nel 2027. Il limite massimo dei/delle Soci/e corrispondenti sia della Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali che della Classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche è pari a 95 Soci/e nel 2023, 100 nel 2024; questo numero verrà aumentato di cinque unità ogni anno fino ad arrivare a 120 nel 2028. Il limite massimo dei/delle Soci/e stranieri/e sia della Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali che della Classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche è pari a 95 Soci/e nel 2023, a 100 nel 2024; questo numero verrà aumentato di cinque unità ogni anno fino ad arrivare a 120 nel 2028.

1. L'Accademia a Classi Riunite potrà nominare Soci/e Onorari/e persone altamente benemerite della Patria o della umanità, attribuendo ad esse tutti i diritti dei/delle Soci/e nazionali, e concedendo loro la scelta della Classe e della Categoria, alla quale saranno iscritti/e in soprannumero.
2. Tali nomine saranno prese in considerazione su proposta di almeno nove decimi dei/delle Soci/e nazionali componenti una delle Classi. L'Accademia a Classi Riunite delibererà, a maggioranza dei/delle presenti, se si debba promuovere l'invio del voto segreto per iscritto. Promossa tale votazione, la nomina si considera approvata quando riporti il voto favorevole dei tre quarti dei/delle votanti.

II - ORGANI E CARICHE ACCADEMICHE

Articolo 6

1. Sono organi dell'Accademia:

- il / la Presidente o il / la Vice Presidente, in sua vece;
- l'Accademico/a Amministratore/trice o l'Accademico/a Amministratore/trice aggiunto/a, in sua vece;
- il Consiglio di Presidenza;
- l'Assemblea delle Classi Riunite;
- l'Assemblea di ciascuna Classe nell'ambito delle competenze ad essa attribuite;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

2. Il Consiglio di Presidenza è composto dal/dalla Presidente, dal/dalla Vice Presidente, dall'Accademico/a Amministratore/trice, dall'Accademico/a Amministratore/trice aggiunto/a, dagli/dalle Accademici/che Segretari/e e dagli/dalle Accademici/che Segretari/e aggiunti/e delle due Classi.

3. L'Assemblea delle Classi Riunite è costituita dalle Socie e dai Soci nazionali delle due Classi.

4. L'Assemblea di ciascuna Classe è costituita dalle Socie e dai Soci nazionali della Classe.

5. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro della Cultura è composto da tre membri effettivi e tre supplenti così designati:

- a) un revisore effettivo, con funzioni di Presidente, ed uno supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze;
- b) un revisore effettivo ed uno supplente, designati dal Ministro della Cultura;
- c) un revisore effettivo ed uno supplente, eletti dall'Assemblea delle Classi Riunite, scelti tra i Soci/e nazionali o tra persone in possesso dell'iscrizione al registro dei revisori legali.

Articolo 7

1. Quando il/la Presidente è un/a Socio/a della Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali, il/la Vice Presidente deve appartenere alla Classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche, e viceversa. E così dev'essere pure dell'Accademico/a Amministratore/trice e dell'Accademico/a Amministratore/trice aggiunto/a. Tutti/e e quattro sono eletti/e dall'Assemblea delle Classi Riunite e durano nell'ufficio tre anni.
2. Il/la Presidente e il/la Vice Presidente non possono essere rieletti/e immediatamente se non per una sola volta. Spetta alla Classe di eleggere il/la proprio/a Accademico/a Segretario/a e l'Accademico/a Segretario/a aggiunto/a, che rimangono nell'ufficio quattro anni e possono essere rieletti/e.

Articolo 8

Il/la Presidente rappresenta l'Accademia e ne firma la corrispondenza salvo la parte di competenza dell'Accademico/a Amministratore/trice e degli/delle Accademici/che Segretari/e. Convoca e presiede l'Assemblea, le Adunanze delle Classi Riunite e le riunioni del Consiglio di Presidenza. Assente, è supplito/a dal/dalla Vice Presidente, o, in mancanza di questo/a, dal/dalla più anziano/a tra le Socie e Soci nazionali presenti.

Articolo 9

Il/la Presidente e il/la Vice Presidente dell'Accademia sono presidenti delle Classi a cui appartengono. Ciascuno/a convoca e presiede le Assemblee e le Adunanze della propria Classe. Assente, è supplito/a dal/la più anziano/a della Classe fra le Socie e i Soci nazionali presenti.

Articolo 10

1. Il Consiglio di Presidenza adotta le deliberazioni relative al governo dell'Accademia.
2. Esso cura l'amministrazione dell'Accademia e delibera sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo preparati dall'Accademico/a Amministratore/trice, presentando poi l'uno e l'altro con una relazione del/la Presidente alla deliberazione definitiva dell'Accademia nell'Assemblea a Classi Riunite prevista dall'art. 11, comma 2.
3. Le deliberazioni del Consiglio, aventi carattere amministrativo, vengono eseguite a cura dell'Accademico/a Amministratore/trice, che adotta gli atti all'uopo necessari e verifica la proficuità dell'azione amministrativa.
4. Alle riunioni del Consiglio, eventualmente tenute in tele o video-conferenza, interviene, in qualità di Segretario/a, il/la Cancelliere/a dell'Accademia o il/la suo/a sostituto/a.

5. Il/La Presidente può invitare altro/a Dirigente a coadiuvare il/la Segretario/a.

III - SEDUTE ACCADEMICHE

Articolo 11

1. L'Accademia tiene annualmente una sessione di otto mesi, che comincia in novembre e finisce in giugno dell'anno successivo.
2. Nel corso della sessione hanno luogo Assemblee e Adunanze a Classi Riunite, tra cui quelle destinate all'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo; viene tenuta inoltre una Seduta Solenne, possibilmente in giugno.
3. Ciascuna Classe tiene in ogni mese della sessione una seduta ordinaria.
4. Il/La Presidente dell'Accademia e i/le Presidenti delle Classi possono convocare sedute straordinarie rispettivamente delle Classi Riunite o di una delle Classi.
5. Ciascuna Categoria può riunirsi per questioni che specificamente la concernono, su convocazione del più anziano tra le Socie e i Soci, previa autorizzazione del Presidente dell'Accademia.
6. Le Sedute a Classi Riunite e delle singole Classi sono pubbliche, tranne che si tratti di argomenti di amministrazione o di questioni concernenti persone o quando la Presidenza per speciali motivi creda conveniente escluderne il pubblico.

Articolo 12

1. Alle votazioni dell'Assemblea delle Classi Riunite prendono parte le Socie e i Soci nazionali e, se l'Assemblea è di Classe, le Socie e i Soci nazionali della Classe.
2. Alle Adunanze delle Classi Riunite dell'Accademia e delle singole Classi prendono parte le Socie e i Soci nazionali e corrispondenti.
3. Alle Socie e ai Soci, che dichiarino di non poter esser presenti, per impedimenti di salute o di famiglia, per indifferibili impegni di carattere scientifico e istituzionale, o per cause di forza maggiore, alle Assemblee e Adunanze di Categoria, di Classe o di Classi Riunite, spettano le facoltà esercitabili da remoto: 1) partecipare alle discussioni; 2) esprimere il diritto di voto. La dichiarazione di impedimento è resa sotto la responsabilità morale e accademica della Socia o del Socio.

Quando norme statutarie o regolamentari richiedano la votazione segreta, è in facoltà della Socia o del Socio assente di esprimere il voto secondo modalità (telematiche o per delega) definite nel Regolamento e atte a garantirne la segretezza.

Norma transitoria: La disciplina, enunciata in questa norma, ha carattere sperimentale per la durata di un anno dalla relativa deliberazione. Trascorso tale anno, e calcolata la presenza

fisica delle Socie e dei Soci nelle adunanze del periodo sperimentale, si procederà a conferma o correzione delle norme qui fissate.

Articolo 13

1. Alle Socie e ai Soci che intervengono alle sedute delle Classi Riunite o della Classe o delle riunioni delle Categorie cui appartengono non spettano compensi, indennità o gettoni di presenza, ma è corrisposto l'eventuale rimborso di viaggio e soggiorno.
2. Le indennità di viaggio e soggiorno sono regolate dalle disposizioni vigenti.

IV – ELEZIONI

Articolo 14

1. Nei primi mesi della sessione annuale, il/la Presidente di ciascuna Classe invita, nel modo e nei limiti che saranno indicati dal Regolamento, le Socie e i Soci nazionali, corrispondenti e stranieri di ciascuna Sezione o Categoria a mandare le proposte motivate circa la copertura dei posti vacanti di Soci/e.
2. Le proposte saranno riassunte dalla Presidenza di ciascuna Classe nel più breve termine e comunicate a domicilio a ciascuna Socia e Socio nazionale della Classe.
3. In concomitanza delle sedute plenarie a Classi Riunite, da tenersi nella seconda metà della sessione, le Socie e i Soci nazionali di ciascuna Categoria si adunano per formulare le proposte, preferibilmente in forma di terne, e le presentano alla Classe per l'approvazione.
4. Le proposte definitive formulate dalle Categorie, quando siano approvate dalla Classe, sono sottoposte al voto delle Socie e dei Soci nazionali della Classe, a domicilio, con l'indicazione sommaria dei titoli scientifici dei/delle candidati/e. Il voto viene dato per iscritto, in modo segreto, e inviato alla Presidenza dell'Accademia che ne curerà lo spoglio. Risulterà eletto/a chi ottenga la maggioranza dei voti.

Articolo 15

1. L'elezione delle cariche accademiche avviene alla fine della sessione annuale, in quella fra le Assemblee dell'Accademia a Classi Riunite o delle Assemblee delle singole Classi nel cui ordine del giorno essa sia stata indicata. Risulterà eletto/a dalla votazione segreta chi abbia avuto per sé la maggioranza assoluta dei votanti.
2. Se durante l'anno accademico rimane vacante la carica di Presidente o di Vice Presidente o di altro/a componente del Consiglio di Presidenza, il Consiglio stesso, ove creda urgente provvedervi, indirà le elezioni in apposita seduta mediante preavviso a tutti i Soci/e

nazionali dell'Accademia o della Classe. La persona eletta scade nel giorno in cui sarebbe scaduto/a il/la componente del Consiglio di Presidenza cui è stato/a chiamato/a a succedere

Articolo 16

La elezione delle Socie e dei Soci nazionali o stranieri, delle Socie e dei Soci onorari, del/della Presidente e del/della Vice Presidente è sottoposta all'approvazione del Ministro della Cultura.

V - PUBBLICAZIONI

Articolo 17

1. L'Accademia pubblica, separatamente per ciascuna Classe, le Memorie e i Rendiconti.
2. L'Accademia pubblica altresì l'Annuario, contenente, tra l'altro, i dati anagrafici e personali delle Socie e dei Soci. Esso è distribuito a questi/e ultimi/e e inviato a Istituzioni scientifiche e a terzi che ne facciano richiesta.
3. Altre pubblicazioni potranno essere realizzate dall'Accademia o sotto i suoi auspici.

Articolo 18

Nelle pubblicazioni dell'Accademia, potranno trovar posto anche lavori, comunicazioni e note di persone non appartenenti all'Accademia, purché soddisfino alle condizioni che l'Accademia stimerà opportuno di stabilire.

VI - PREMI E BORSE DI STUDIO

Articolo 19

1. All'assegnazione dei premi, il cui conferimento spetta all'Accademia, si procede nel rispetto delle norme indicate dai vari Statuti o Regolamenti o Decreti istitutivi da riprodursi nell'Annuario dell'Accademia.
2. Le relazioni delle Commissioni giudicatrici, nominate dall'una o dall'altra Classe oppure dal Consiglio di Presidenza, devono essere lette e discusse dapprima in Classe, e poi lette, discusse e votate dall'Adunanza delle Classi Riunite.
3. L'Accademia potrà istituire nuovi premi, borse e contributi o conferire sussidi e assegni per incoraggiare studi e ricerche.

VII - PERSONALE E SERVIZI

Articolo 20

1. L'articolazione dei servizi amministrativi dell'Accademia è delineata con propria deliberazione dal Consiglio di Presidenza, che può attribuire ad alcune strutture un adeguato grado di autonomia gestionale rispetto ai servizi amministrativi centrali. Tale deliberazione formerà oggetto di modifiche regolamentari, adottate con il rispetto della normativa vigente e approvate dall'Assemblea delle Classi Riunite.
2. Il/La Cancelliere/a, Direttore Generale dell'Accademia, è scelto/a dall'Assemblea delle Classi Riunite. Egli/Ella è a capo dei servizi amministrativi centrali dell'Accademia.
3. La determinazione del numero massimo degli uffici dirigenziali diversi da quello di Cancelliere, in numero non superiore ai limiti di legge, nonché dei criteri generali di organizzazione degli uffici dell'Accademia è disposta con regolamento interno. Formerà oggetto del regolamento interno la definizione dei criteri per la determinazione e la distribuzione dei compiti operativi e delle dotazioni organiche, che si rendano necessarie o anche soltanto opportune per l'attuazione delle modifiche statutarie.

VIII - VIGILANZA MINISTERIALE

Articolo 21

1. Il potere di vigilanza è attribuito al Ministero della Cultura e si esplica attraverso: la nomina, da parte del detto Ministero e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di alcuni componenti dell'organo di controllo contabile; la approvazione da parte del Ministero della Cultura dei regolamenti interni; la approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali, nonché dei documenti di programmazione pluriennale, il cui contenuto viene valutato dal Ministero al solo fine di accertare la congruità tra le risorse utilizzate ed i programmi di attività autonomamente elaborati.
2. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione dei regolamenti, dei bilanci preventivi annuali e dei programmi pluriennali, senza osservazioni da parte del Ministero, gli atti stessi diventano esecutivi.

IX - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22

Un nuovo Regolamento, che detti le norme di applicazione dello Statuto e fissi le opportune disposizioni transitorie, sarà presentato dal Consiglio di Presidenza per esame alle due Classi separatamente, indi sottoposto al voto dell'Assemblea delle Classi Riunite e si intenderà approvato da questa allorché raccolga la maggioranza dei votanti.

Articolo 23

1. Le modificazioni allo Statuto devono avere il voto favorevole della maggioranza dei/delle Soci/e nazionali esistenti e dovranno essere approvate con Decreto del Ministro della Cultura.
2. Tranne che per l'oggetto sopra indicato e per le altre deliberazioni per le quali è richiesta la maggioranza dei/lle Soci/e nazionali esistenti dell'Accademia o delle singole Classi, non è ammesso il voto per delega.
3. Nei casi in cui la delega è ammessa ciascun/a Socio/a può ottenere la delega di un/a solo/a altro/a Socio/a.